

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- l'Avv. V. veniva incaricato, nel corso degli ultimi vent'anni, di difendere in giudizio il Comune di Nardò con riguardo a una lunga serie di controversie, avanti al giudice amministrativo e all'autorità giudiziaria ordinaria (controversie analiticamente indicate nella D.C.C. n. 161/2013 impugnata);
- all'esito dei vari giudizi, egli procedeva alle relative richieste di pagamento, accettando peraltro significative riduzioni delle somme dovute, in ultimo 'fissate' nel complessivo importo di Euro 98.763,60;
- l'Amministrazione, tuttavia, alla seduta consiliare del 27 dicembre 2013 (D.C.C. n. 161 cit.), pur "ritenuto di dover prendere atto del credito vantato dall'Avv. A.V. e conseguentemente riconoscere la legittimità del debito dell'ente nei riguardi dello stesso professionista", deliberava, "per non incorrere in responsabilità contabile", di liquidare gli onorari in parola applicando i valori tariffari minimi all'epoca in vigore, per un totale così rideterminato in complessivi Euro 73.042,16.

2.- L'Avv. V. proponeva quindi il ricorso in esame, per i motivi che seguono:

- Eccesso di potere per errato presupposto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 t.u.e.l.. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà.

3.- Il ricorso è fondato e dev'essere accolto, per le ragioni che di seguito si esporranno.

4.- Come in parte già scritto, l'Amministrazione Comunale di Nardò, con la delibera consiliare n. 161 del 2013:

- prendeva atto del credito vantato dall'Avv. A.V.;
- riconosceva, dunque, "la legittimità del debito dell'ente nei riguardi dello stesso professionista";
- riconosceva, ancora, che lo stesso era "certo, liquido ed esigibile".

4.1 Riteneva, tuttavia, di dover applicare le tariffe professionali minime, in ragione:

- a) dell'indirizzo espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, nella sentenza n. 180 del 13 ottobre 2011;

b) dell'assenza, per gli incarichi professionali in oggetto, di contratti redatti in forma scritta.

5.- Le considerazioni appena esposte non possono essere condivise.

6.- Quanto al primo profilo, anzitutto, il Collegio ritiene che i principi enunciati dal giudice contabile nella sentenza richiamata non siano stati correttamente applicati dal Consiglio Comunale.

6.1 E infatti:

a) nella fattispecie portata al vaglio della Corte dei Conti "la decisione della Giunta Municipale di conferire il mandato ...conteneva ...il richiamo al rispetto, da parte del professionista incaricato, delle modalità della prestazione entro i limiti della copertura finanziaria assicurata dal formale impegno di spesa all'uopo assunto, "restando a suo carico...ogni ulteriore onere non preventivamente comunicato ed accettato dall'ente" ": per quello che risulta agli atti del giudizio, invece, le delibere di Giunta assunte dall'Amministrazione intimata non contenevano una analoga "clausola condizionante" (che peraltro la stessa Corte dei Conti giudicava nella pronuncia di "dubbia legittimità e interpretazione") ma, soltanto, l'assunzione da parte del Comune di un proprio predeterminato impegno di spesa, il quale, indipendentemente dalle conseguenze sul piano giuscontabilistico, non si traduceva ex se in un vincolo per il legale nominato, il quale non aderiva, per quanto dedotto dalle parti, ad alcun accordo limitativo dei propri compensi.

b) in ogni caso, è soprattutto nel 'merito' che le situazioni appaiono completamente diverse: nella fattispecie portata all'esame della Corte dei Conti, difatti, veniva contestato agli amministratori il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio con il quale si era, "in maniera gravemente colpevole ed ingiustificata, enormemente sovrastimato la reale utilità della prestazione resa dal professionista, omettendo di adottare qualsiasi iniziativa di approfondimento della vicenda, tanto più necessaria ove si pensi allo stridente e clamoroso divario tra la somma "pattuita", sia pure con le riserve di cui si è detto, nel 2001, e quella reclamata dal professionista nel 2005 (Euro 750,00 circa contro Euro 49.000,00)".

Il tutto riferito a un singolo incarico legale, limitato alla difesa svolta nella fase cautelare di un unico giudizio amministrativo, al quale l'A.C. era peraltro formalmente estranea (essendo stato promosso da una ditta privata nei confronti della Regione Basilicata): ciò che si addebitava agli amministratori, dunque, non era tanto la violazione delle regole di contabilità ma, come appena scritto, l'aver provocato all'Amministrazione un danno "consistente nell'ingiusto esborso di denaro a titolo di onorario professionale non correlato a corrispondente utilità" per il Comune.

6.2 Nell'ipotesi in esame, invece, da un lato non v'è alcuna concreta dimostrazione della circostanza che i compensi infine richiesti dal ricorrente (come premesso significativamente ridotti rispetto a quelli di cui alle iniziali parcelle) non fossero giustificati dalle utilità conseguite dal Comune, ma, anzi, almeno a un giudizio svolto ab externo, non v'è alcuna ragione per reputare gli stessi incongrui rispetto a un'attività difensiva svolta in una numerosa serie di controversie, non seriali e articolatesi in un arco temporale di quasi vent'anni.

Difetta, dunque, radicalmente, da parte del Comune, la dimostrazione che le 'pretese' avanzate da parte dell'Avv. V. non fossero coerenti alle prestazioni professionali svolte. Ovvero che, ribaltando la prospettiva, il 'valore' di tali prestazioni fosse tale da giustificare, così come assunto nella delibera impugnata, l'applicazione dei minimi tariffari.

7.- Con riguardo, poi, al tema concernente l'assenza, ritenuta dal Comune, della 'forma scritta', il Collegio osserva che la questione deve reputarsi anch'essa 'superata' in ragione dei principi più volte espressi, sul punto, dalla S.C., secondo la quale "il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico -il sindaco-, determinatosi in merito secondo conforme Deliberazione dell'organo collegiale -giunta municipale- preposto allo scopo (Cass. 16.6.2006 n. 13963; cass. 5.5.2004 n. 8500).

La procura alla lite, infatti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il quale viene conferito l'incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'*art. 83 c.p.c.*, è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, perchè del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari: dall'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione economico-sociale (causa) del negozio, all'oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., che risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria. Esigenza che, nella specie, è soddisfatta dal collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alla lite, sottoscritta dal rappresentante dell'Ente, e l'atto di difesa (citazione, ricorso o comparsa) sottoscritto dal difensore.

Può, quindi, essere affermato il seguente principio: In tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della

forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ., atteso che, il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona -con l'incontro di volontà fra le parti l'accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A..(v. anche Cass. 5.5.2004 n. 8500; Cass. 18.7.2002 n. 10454) " (Cassazione civile, VI, 16 febbraio 2012, n. 2266).

6.- Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, dunque, ritenuti non condivisibili entrambi i dati motivazionali sui quali era fondata, la Delib. n. 161 del 2013 dev'essere in parte qua annullata (limitatamente ai formulati profili di gravame, e dunque, ricordato come essa avesse a oggetto il "Riconoscimento debiti fuori bilancio per pagamento note specifiche all'Avv. A.V.", nella sola parte in cui detto riconoscimento avveniva solo parzialmente, "nella misura dei minimi tariffari all'epoca in vigore").

7.- Le spese seguono la soccombenza e, in parte compensate per la complessità della controversia, vengono liquidate in complessivi Euro 1.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 682 del 2014 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Condanna il Comune di Nardò al pagamento delle spese processuali che, parzialmente compensate, vengono liquidate in complessivi Euro 1.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 luglio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario